

+ Repubblica
Spediz in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXIII - Numero 32

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 2002

Si pubblica normaltente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.F.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rivolva ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 128.

Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, I.R.V.I.T. a seguito designazione rappresentanti proprietà Ville Tuscolane Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2002, n. 1328.

Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema «Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita». Riformulazione graduatoria in luogo di quella di cui alla deliberazione n. 1403 del 21 aprile 2000. Modifica ed integrazioni alla deliberazione n. 144 del 15 febbraio 2002 a seguito delle ordinanze n. 4008 e 4009/2002 del TAR Lazio. Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1354.

Modifica alle D.G.R. n. 464 del 15 aprile 2002 ed alla successiva D.G.R. n. 689 del 31 maggio 2002. Approvazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi previsti nel DOCUP Ob. 2 per il Lazio periodo 2000/2006, Asse IV, Misura IV.1, aiuti alle PMI, Sottomisura IV.1.1, servizi reali per le PMI e Sottomisura IV.1.2, aiuti per gli investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese. Adeguamento dei settori di attività economica Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1355.

Comune di Roma. Approvazione piano di zona C21-bis Lunghezza 2 in variante al U.P.E.E.P. Revoca piano di zona C21 Lunghezza 2. Deliberazione consiliare n. 36 del 7 febbraio 2000 Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1358.

IPAB Centro regionale S. Alessio e Margherita di Savoia di Roma. Nomina commissario regionale Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2002, n. 446.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione del «Progetto di realizzazione del parcheggio di scambio a servizio della stazione ferroviaria» in variante urbanistica al PRG, nel Comune di Cisterna di Latina (LT) Pag. 25

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooo

- 4 OTT. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 4 OTT. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SEMEONI	Giorgio	Vice Presidente	(ANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Annando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - GARGANO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° - 1328 -

OGGETTO: Concorso di idee per la realizzazione di uno studio di fattibilità sul tema: "Rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita" - Riformulazione graduatoria in luogo di quella di cui alla deliberazione n. 1403 del 21.04.2000 - Modifica ed integrazioni alla deliberazione n. 144 del 15.02.2002 a seguito delle ordinanze n.4008 e 4009/2002 del TAR Lazio.





VISTA la legge regionale 12.6.1986 N. 22;

VISTA la legge 30.5.98 n.208;

VISTA la legge regionale 10.5.01;

PREMESSO :

- Che con deliberazione N. 5257 del 26.10.99 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico per lo svolgimento del concorso relativo allo studio di fattibilità per la "rivitalizzazione dei centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita"; e con delibera G.R. n. 1403/2000 ha formulato la graduatoria di merito, composta di "Sezione A" e "Sezione B";
- Che nei riguardi di tale graduatoria sono pervenute osservazioni da parte di Comuni (ad esemplificazione note n.1735/2000, 8925/2001, 19393/2001) circa l'applicazione dei criteri di valutazione dei progetti.
- Che tali osservazioni sono state condivise dall'Amministrazione regionale disponendo l'esercizio dei poteri di autotutela al fine di stemperare eventuali profili di illegittimità esistenti;
- Che a seguito del riesame dei progetti sono state evidenziate talune anomalie ed è stata ravvisata perciò l'opportunità di procedere alla riformulazione della graduatoria generale limitatamente ai 39 progetti che avevano ottenuto un punteggio totale compreso tra 20 e 13, limitando il riesame alla attribuzione di punteggi della sola "sezione A";
- Che con delibera G.R. n. 144 del 15.06.02 si è pertanto proceduto alla riformulazione della graduatoria relativa al concorso di idee citato, in luogo di quella di cui alla deliberazione n. 1403 del 21.4.00, fino alla posizione n. 26.
- Che con tale atto si è proceduto, tra l'altro, alla esclusione delle domande presentate dai Comuni di Castelnuovo di Farfa, Borgorose-S.Stefano, Borgorose-Collepegato, Borgorose-Corvaro, ai sensi "dell'art. 6 dell'avviso pubblico di cui alla delibera di G.R. n. 5257/99" (punto 3 del dispositivo della delibera n. 144/02);



- Che la legge regionale 10.05.01 n. 10 all'art. 294 dispone "Contributi ai Comuni per il recupero dei centri storici", a favore delle Amministrazioni poste nelle posizioni da 1 a 16 della graduatoria utile di cui alla citata D.G.R.;

CONSIDERATO:

- Che in relazione al Comune di Castelnuovo di Farfa era stato applicato l'art. 6 comma 3 punto c dell'avviso pubblico in quanto ritenuta "erronea" la dichiarazione del Sindaco circa la data di presentazione del PRG alla Regione Lazio e cioè la non sussistenza alla data di scadenza dell'avviso del requisito della trasmissione del PRG;
- Che al riguardo il T.A.R. Lazio, a seguito di ricorso dell'Amministrazione Comunale per l'esclusione dalla graduatoria, con ordinanza 4009/02 ha sospeso l'esecuzione della impugnata graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente affermando "... avendo l'Amministrazione comunale trasmesso tempestivamente il PRG in data 17.1.00 non essendo comprovata l'esistenza di errori o carenze nella dichiarazione incidenti sui requisiti di ammissibilità della domanda...";
- Che pertanto in esecuzione della suddetta ordinanza del TAR Lazio 4009/02 si ritiene opportuno procedere alla riammissione nella graduatoria regionale della proposta comunale;
- Che in relazione al Comune di Borgorose (che aveva presentato tre proposte progettuali) era stato applicato l'art. 6 comma 3 punto c ("informazioni e documentazioni richieste erronee e incomplete") dell'avviso pubblico in quanto ritenuta "erronea" la dichiarazione del Sindaco circa il requisito relativo al Piano Particolareggiato esistente nell'area oggetto della proposta comunale;
- Che anche il Comune di Borgorose aveva impugnato la diversa graduatoria regionale ed il T.A.R. Lazio con ordinanza 4008/02 ha sospeso l'esecuzione affermando "...viziata da eccesso di potere per difetto di motivazione";
- Che in effetti la Regione aveva ritenuta "erronea" la dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in relazione al requisito della dotazione di Piano Particolareggiato per l'area oggetto di intervento. Ed infatti nella scheda, appositamente compilata dall'Amministrazione Comunale per ciascuno dei tre interventi, venivano indicati gli estremi delle delibere di adozione dello strumento urbanistico generale e dei piani particolareggiati tutte adottate con la medesima data e numeri.

Viene perciò evidenziato:

- che l'Amministrazione comunale si sarebbe dotata dello strumento urbanistico attuativo prima ancora della definizione e della effettiva entrata in vigore dello strumento urbanistico generale che ne costituisce il presupposto giuridico e logico imprescindibile;
 - che la pseudo procedura adottata, inoltre, difetta dei requisiti essenziali ed ineliminabili perché non poteva ritenersi la esistenza giuridica di strumenti attuativi comunque denominati;
 - che l'Amministrazione comunale ha dunque o adottato procedure finalizzate ad altri e diversi atti amministrativi o ha agito in totale assenza di potere ed in difetto dei requisiti procedurali propri degli strumenti urbanistici attuativi con la conseguenza giuridica della nullità-inesistenza degli stessi;
 - che pertanto le dichiarazioni "erronee" del Comune avevano comportato l'assegnazione di punteggi non dovuti;
- Che quindi in esecuzione della suddetta ordinanza del TAR Lazio 4008/02 si ritiene opportuno procedere alla formulazione delle motivazioni che comportano la esclusione delle proposte Comunali dalla graduatoria regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

all'emanando:

DELIBERA

A) Il punto 3) della delibera G.R. n.144 del 15.2.2002 è annullato.

B) La delibera G.R. n. 144/2002 è così integrata:

« a - Il Comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene inserito nella graduatoria, avendo il TAR Lazio, con ordinanza n. 4008/02, accolto l'istanza di sospensione del Comune circa l'illegittimità dell'esclusione a motivo dell'applicazione dell'art. 6 del bando (dichiarazione "erronea"), evidenziando nel contempo la "tempestiva trasmissione del PRG in data 17.01.00 e non essendo comprovata l'esistenza di errori o carenze nelle dichiarazioni incidenti sui requisiti di ammissibilità della domanda richiesti dall'avviso pubblico";

Il punteggio attribuito, derivante dalla riformulazione applicata a tutte le proposte Comunali esaminate, risulta come di seguito:

Sezione A:

W

U – Piano Particolareggiato e/o Piano di Recupero

Il Comune dichiara nell'allegato all'avviso pubblico di essere dotato di PdR (di cui alla legge 457/78) per il centro storico, adottato con delibera CC n. 61 del 6.7.1984;

E' da rilevare in merito:

- In via preliminare si osserva che il c.d. "Piano di Recupero" del centro storico di cui all'art. 28 della Legge 457/78 si pone in variante dello strumento urbanistico generale vigente (come dichiarato nella stessa delibera di adozione), mentre il PdR, come previsto dalla legge citata, non può porsi in variante a strumenti urbanistici generali;
- trattasi invece di piano particolareggiato di cui agli art. 13 e segg. della Legge 1150 /1942 e succ. mod.;
- detto strumento, si pone inoltre in variante rispetto all'allora vigente strumento urbanistico comunale (Programma di Fabbricazione), come dichiarato nella citata delibera di adozione dal Comune stesso;
- la trasmissione alla Regione Lazio, per la approvazione di rito della variante urbanistica al PdF (ancorché ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87) non si è mai potuta concretizzare in quanto non integrato il PP dai necessari pareri preventivi obbligatori, come richiesto dalla legge regionale stessa;
- risulta, comunque, superato negli effetti, dalla più recente adozione del PRG comunale avvenuta in data 13.7.1996 con delibera CC n. 25 tuttora in corso di istruttoria ;
- Va considerato, infine, che il PP non ha prodotto alcun effetto positivo nella pianificazione e/o nel recupero del centro storico del Comune e quindi, risulterebbe anche ininfluente rispetto al criterio, nell'avviso pubblico adottato, di concedere un premio (2 punti) ai Comuni dotati di strumentazione attuativa operante (od operativa per l'immediato futuro) nell'area del centro storico stesso, di supporto o completamento alla proposta comunale di cui al bando;

Per le motivazioni sopra riportate, quindi, non può assegnarsi il punteggio previsto dall'avviso pubblico.....Punti 0

A – aree naturali protette

Il Comune di Castelnuovo di Farfa non ha il proprio territorio compreso in alcuna delle "aree naturali protette" (L.R. 29 del



6.10.97 e successive integrazioni) per cui non può beneficiare del relativo punteggio (come erroneamente attribuito nella delibera GR n. 1403/00) Punti 0

P- Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti

Avendo il Comune di Castelnuovo di Farfa una popolazione di 917 abitanti viene allo stesso attribuito il corrispondente punteggio previsto dall'avviso pubblico.....Punti 6

totale "SEZIONE A".....Punti 6

Sezione B: (invariata rispetto alla formulazione di cui alla

Delibera G.R. 1403/00)

totale "SEZIONE B".....Punti 6

TOTALE GENERALE....Punti 12

Con tali punti, quindi, il Comune si colloca in posizione successiva alla n.26 di cui alla graduatoria nella delibera G.R. 144/2002, assieme alla proposte di altri Comuni aventi eguale punteggio.

b - vengono escluse dalla graduatoria, (ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera c dell'avviso pubblico di cui alla delibera G.R.5257/99) le proposte comunali 1) Borgorose-S.Stefano 2) Borgorose-Collefegato 3) Borgorose-Corvaro in quanto le dichiarazioni richieste dall'avviso pubblico rese dal Sindaco ed allegate alla documentazione di partecipazione al concorso devono ritenersi quantomeno "erronee", relativamente alla dichiarata esistenza di Piano particolareggiato per le aree oggetto dell'intervento di concorso, ed anche in quanto tese ad acquisire punteggi non dovuti, a danno di altre Amministrazioni Comunali concorrenti, per le motivazioni che seguono:

- Il Comune di Borgorose, ad oggi ancora, ha solamente il proprio PRG adottato e trasmesso alla Regione, ma non ancora approvato;
- Con le stesse delibere di adozione del PRG (n.1 e 2 del 21.8.98) il Comune dichiara di aver adottato anche i "Piani Particolareggiati di Esecuzione" che, invece, come noto, ai sensi degli art. 13 e seguenti della Legge 1150/42, sono "attuatori" del PRG (ad intervenuta approvazione, quindi) e "adottati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione": non possono, quindi, essere "attuativi" di uno strumento urbanistico generale non ancora vigente e devono essere, inoltre, adottati con specifica e separata deliberazione, con procedure e connotati tecnici ed amministrativi diversi da quelli presentati per il PRG;

1328 - 7 OTT. 2002

- La pseudo procedura adottata difetta dei requisiti essenziali ed ineliminabili perché si possa riscontrare la esistenza giuridica di strumenti attuativi comunque denominati;
- L'Amministrazione comunale ha dunque o adottato procedure finalizzate ad altri e diversi atti amministrativi o ha agito in totale assenza di potere ed in difetto dei requisiti procedurali propri degli strumenti urbanistici con la conseguenza giuridica della nullità-inesistenza degli stessi. »

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

7 OTT. 2002